

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata "AMICORENE"

28 FEB. 2012

L'anno Duemiladodici, il mese di Febbraio, il giorno tre, i Signori:

Direzione Provinciale di Mantova
UFFICIO TERRITORIALE

1. Pierluigi Botti; c.f. BTTPLG54A02E897A
2. Franca Cattafesta; c.f. CTTFNC57R61I662A
3. Gianni Dall'Aglio; c.f. DLLGNN45R01E897C
4. Raffaella Mori; c.f. MRORFL75L51E897L
5. Orietta Ravenna; c.f. RVNRTT44H49D969X
6. Alessia Serra; c.f. SRRLSS71M71D122B
7. Luisa Tabarelli; c.f. TBRLSU57C56E962R
8. Ernesto Talassi; c.f. TLSRST56S14D529J
9. Renzo Tarchini; c.f. TRCRNZ46H13F356O

Reg. II

AN 2118

Liquidazione

Reg. €

Reg. €

Ipot. €

Cat. €

Bollo €

T.S. €

€

Totale €

€

€

€

Mediante questo atto, convengono e stipulano quanto segue.

È costituita l'Associazione di volontariato denominata "AMICORENE" il cui scopo e la cui disciplina sono contenuti nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea, che dovrà svolgersi entro il 30 giugno 2012, i membri del Consiglio Direttivo sono:

1. Renzo Tarchini nella qualità di Presidente dell'Associazione, che accetta,
2. Gianni Dall'Aglio nella qualità di Vicepresidente dell'Associazione, che accetta,
3. Luisa Tabarelli nella qualità di Segretario dell'Associazione, che accetta.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. Pierluigi Botti..... *Pierluigi Botti*.....;
2. Franca Cattafesta..... *Franca Cattafesta*.....;
3. Gianni Dall'Aglio..... *Gianni Dall'Aglio*.....;
4. Raffaella Mori..... *Raffaella Mori*.....;
5. Orietta Ravenna..... *Orietta Ravenna*.....;
6. Alessia Serra..... *Alessia Serra*.....;
7. Luisa Tabarelli..... *Luisa Tabarelli*.....;
8. Ernesto Talassi..... *Ernesto Talassi*.....;
9. Renzo Tarchini..... *Renzo Tarchini*.....;

L'ADDETTO
Paola Franca C...



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“AMICORENE”

Indice

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II: FINALITA' E SCOPI

TITOLO III: GLI ADEMPIMENTI

TITOLO IV: GLI ORGANI

CAPO I - L'ASSEMBLEA

CAPO II - IL COMITATO DIRETTIVO

CAPO III - IL PRESIDENTE- IL VICE PRESIDENTE – IL SEGRETARIO

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO VI: IL BILANCIO e DISPOSIZIONI FINALI



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Denominazione e sede)

1- E' costituita in Mantova in data tre febbraio 2012 l'organizzazione di volontariato, denominata “**AmicoRene**”, che assume la forma giuridica di Associazione.

2- L'organizzazione ha sede in Porto Mantovano, Via Tolstoj, 51.

Art. 2. (Statuto)

1- L'organizzazione di volontariato “**AmicoRene**” è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge n° 266 del 1991 e delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2- L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3. (Efficacia dello Statuto)

1 - Lo Statuto vincola gli aderenti alla organizzazione alla sua osservanza.

2 - Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4. (Modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione)

1- Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. L'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 5. (Interpretazione dello Statuto)

1 - Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO II: FINALITÀ E SCOPI

Art. 6. (Finalità nell'obiettivo)

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere la salute renale e la donazione del rene da vivente a scopo di trapianto con ogni modalità culturale e organizzativa.
2. A tal fine attua interventi di formazione e sensibilizzazione pubblica e professionale, anche contribuendo allo sviluppo di percorsi formativi dedicati ai volontari ed ai professionisti sanitari del settore.
3. Opera per agevolare l'accesso alle strutture ed alle prestazioni sanitarie e per favorire i percorsi diagnostico-terapeutici di donatori e riceventi verso il loro trapianto renale.
4. Collabora con Associazioni di volontariato presenti e operanti sul proprio territorio, finalizzate alla donazione di Sangue, Organi, Tessuti e Cellule Staminali, con i Coordinatori Locali dei Trapianti, con il Centro Regionale Trapianti e con i Centri di Trapianto renale di riferimento al fine di ottenere i risultati migliori.
5. Collabora con gruppi, Associazioni ed Enti comunali e provinciali nell'organizzazione di incontri pubblici e nelle scuole, per dare testimonianza e per sensibilizzare le nuove generazioni alla solidarietà e alla donazione.
6. Promuove presso le Aziende Sanitarie Territoriali e Ospedaliere e presso la Regione Lombardia ogni azione utile a migliorare le strutture, le tecnologie e le competenze tecnico-scientifiche sanitarie, in particolare nell'ambito della prevenzione delle malattie renali, della loro terapia precoce e dei trapianti renali.

7. Svolge ogni azione intesa a favore della migliore qualità di vita dopo l'intervento di donazione e di trapianto, nonché l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione congrua con la nuova condizione psicofisica.
8. Tutti gli scopi dell' Associazione sono senza fini di lucro.

Art. 7. (Ambito delle finalità)

1 - Per raggiungere le finalità e gli scopi prefissi, l'associazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente Pubblico o Privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti ed associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. In particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto di organi. L'associazione potrà inoltre richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli o associati; da Enti Locali nonché da Enti nazionali e internazionali, per promuovere e sviluppare ogni attività ritenuta utile agli scopi sociali.

TITOLO III: GLI ADEMPIMENTI

Art. 8. (Ammissione)

- 1 - Sono Soci dell' Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
- 2 - L'adesione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente con versamento della quota associativa. Nel caso di rifiuto della richiesta, la motivazione di non accettazione verrà comunicata all'interessato, entro e non oltre due mesi di tempo a decorrere dalla data di presentazione della domanda, dal Consiglio Direttivo per mezzo del Presidente o da persona da lui delegata.
- 3- Possono divenire Soci onorari le persone fisiche che hanno favorito in misura rilevante il perseguimento delle finalità e degli scopi sociali.

Art. 9. (Diritti)

- 1- Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri.
- 2 - Gli aderenti all'organizzazione, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di eleggere o di candidarsi agli organi dell' organizzazione. Ciascun socio ha



diritto ad esprimere un solo voto.

3- Essi hanno tutti i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4- Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 10 (Doveri)

1 - Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2 - Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza., buona fede, onestà e rigore morale.

3 - Ciascun socio ha il dovere di versare la quota sociale annua nell'importo e nei termini stabiliti dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. La quota sociale non è ripetibile né trasferibile salvo i casi previsti dalla legge.

Art.11 (Esclusione)

1- L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall' organizzazione.

2 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento. Il socio destinatario del provvedimento di esclusione può ricorrere in Assemblea che decide in via definitiva sul provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

3 - Il mancato pagamento della quota sociale nei tempi e nei modi stabiliti dall'Assemblea comporta automatica esclusione del socio inadempiente senza necessità di apposita delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, scaduto il termine per il pagamento della quota sociale provvede all'aggiornamento del libro dei soci cancellando i soci inadempienti.

TITOLO IV: GLI ORGANI


Art. 12. (Indicazione degli organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell' organizzazione stessa: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Presidente. **Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.**

CAPO I: L'ASSEMBLEA

Art. 13. (Composizione)

1 - L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione composta da tutti i soci in regola con il



pagamento della quota sociale ed è presieduta dal Presidente dell'associazione.

2 - Tutti gli aderenti hanno diritto di intervenire all'Assemblea purché in regola con il tesseramento.

Art. 14. (Convocazione)

1- L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, in via ordinaria o straordinaria, mediante comunicazione scritta controfirmata dal Presidente diretta a ciascun Socio, oppure mediante comunicato stampa sulle principali testate locali, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2 - L'Assemblea dei Soci:

- discute e approva il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, determinando l'ammontare e i termini di pagamento della quota sociale
- approva le linee di indirizzo proposte dal Consiglio Direttivo connesse al bilancio preventivo
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta predisposta dal Consiglio Direttivo
- elegge, ogni 4 anni, i componenti del Consiglio Direttivo
- vota i regolamenti dell'Associazione e su quanto ad essa demandato per legge o Statuto, come previsto dal Codice Civile
- decide, in via definitiva, l'esclusione del socio.

Art.15. (Validità dell' Assemblea)

1 - In prima convocazione, salvo quanto previsto in caso di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti di persona o per delega da conferirsi ad altro aderente in forma scritta. Il socio può essere latore di massimo una delega scritta.

2 - In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, di persona o per delega.

3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

4 - L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti, salvo quanto previsto per le modifiche allo statuto o lo scioglimento dell'associazione. Il voto è palese salvo per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali, nei quali casi sarà obbligatoriamente segreto

Art. 16. (Verbalizzazione)

1 - Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente di Assemblea



e dal Segretario di Assemblea ed eventualmente dagli scrutatori nel caso di Assemblea elettiva.

2- Il verbale viene inserito nel libro verbali dell'Assemblea il quale è tenuto, a cura del Segretario dell'Associazione, nella sede della organizzazione.

3- Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 17. (Votazione)

1 - L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Modifiche dello statuto avvengono solo a maggioranza dei voti degli aderenti.

2- Il voto è palese salvo per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali, nei quali casi sarà obbligatoriamente segreto.

CAPO II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18. (Composizione)

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti in regola con la quota associativa.

2- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

3- In caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla qualifica di socio di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva all'evento provvede alla sostituzione con il Socio primo in graduatoria tra non eletti in Consiglio dall'Assemblea. In mancanza, provvede mediante cooptazione di un socio, con riserva di richiederne la convalida alla prima riunione dell'Assemblea.

Art. 19. (Presidente e Consiglio Direttivo)

1- Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

Art. 20. (Durata e funzioni)

1 - Il Consiglio Direttivo dura in carica **quattro anni** e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei voti degli aderenti presenti all'Assemblea.

2- Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per l'amministrazione dell'Associazione:

- nomina, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario
- predisporre e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e il programma dell'attività dell'Assemblea proponendo nel contempo l'ammontare della quota sociale.
- predisporre e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
- provvede a realizzare il programma di attività approvato dall'assemblea, valutandone i costi ed

autorizzando le spese necessarie

- cura la tenuta del libro dei soci e dei libri sociali
- cura la tenuta della contabilità sociale
- adotta i provvedimenti di esclusione dei soci
- svolge ogni altra attività gestionale ritenuta necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

Per ottemperare agli scopi sociali, il Consiglio Direttivo può provvedere all'assunzione di dipendenti e/o avvalersi di professionisti qualificati, determinandone la retribuzione. Se necessario, propone all'Assemblea un Regolamento per il funzionamento dell' Associazione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell'Assemblea con esclusione di elezioni a cariche associative.

3- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dirime il voto del Presidente.

CAPO III: IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE – IL SEGRETARIO

ART. 21. (Elezioni)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

Art. 22. (Durata e funzioni)

1 – Il Presidente dura in carica quattro anni.

2 – Il Consiglio Direttivo può revocare il Presidente con la maggioranza assoluta.

3- L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti di persona o per delega, può revocare il Consiglio Direttivo.

4- Un mese prima della regolare scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea Elettiva per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che ha la medesima scadenza.

5- Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato, compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi che impegnano l'attività dell'Associazione e ne è rappresentante legale.

6- Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

7 - Il Presidente sottoscrive il verbale del Consiglio Direttivo e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Art 22 (Vicepresidente)

1 – Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

2 – Il Vicepresidente collabora ordinariamente con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento

3 – Il Consiglio può revocare il Vicepresidente con la maggioranza assoluta.

Art 23 (Segretario)

1 – Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

2 – Il Segretario verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la corretta tenuta del libro soci, del libro verbali dell'Assemblea e del libro verbali del Consiglio Direttivo

3 – Il Consiglio può revocare il Segretario con la maggioranza assoluta.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 24. (Indicazioni delle risorse)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative e Contributi dei Soci.
- Beni mobili ed immobili.
- Donazioni e lasciti
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della L. 266/91

Art. 25. (Patrimonio e beni dell'Associazione)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni acquisiti dall'Associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede sociale e può essere consultato dagli aderenti.


Art. 26. (Provenienza dei contributi)

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti o da persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Art. 27 (Erogazioni, donazioni, lasciti e proventi da attività marginali)

1 - Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.



2 - I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3 - Il Presidente attua le decisioni del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

Art. 28. (Devoluzione dei beni)

1 - In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione "**AmicoRene**" di Mantova, i beni eventualmente residui dopo la liquidazione delle pendenze debitorie, saranno devoluti alla ONLUS Casa del Sole di Curtatone (MN) o, in mancanza, ad associazioni di volontariato e solidarietà legate alla donazione di organi. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio verranno deliberati con il consenso dei 3/4 degli aderenti.

TITOLO VI: IL BILANCIO

Art. 29 (Bilancio e conto consuntivo)

1 - I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dallo 01.01 al 31.12 di ciascuna anno solare.

2 - Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relativamente all'anno di riferimento.

3 - Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4 - È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, gli utili o gli avanzi di gestione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento di attività dirette al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 31. (Formazione e contenuto del bilancio)

1 - Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

2 - Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

Art. 32. (Approvazione del bilancio)

1 - Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea nella stessa seduta della sua presentazione con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti di persona e per delega.

2 - Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

3 - Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea nella stessa seduta e con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti di persona e per delega.

4 - Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

5 - l'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo entro la fine del mese di febbraio.

Art. 43 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, Approvato, Sottoscritto e firmato dal Comitato Costitutivo dell'Organizzazione del Volontariato denominata "AmicoRene" di Mantova.

F. Turchi - Bot.
[Signature]

[Signature]
AZIENDA OSPEDALIERA "Poma"
PRESIDIO di MANTOVA
U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI
Direttore Dott. RENZO TARCHINI
C.F. TRC RNZ 46H13 F3560

Carlofranco

[Signature]

Ugo Bellotti

[Signature]